

## REGOLAMENTO (CE) N. 2362/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2003 per le importazioni nella Comunità di alcune merci originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE/Turchia, del 29 aprile 1997, relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformabili <sup>(3)</sup> e in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE/Turchia, del 29 aprile 1997, stabilisce che, al fine di favorire lo sviluppo degli scambi conformemente agli obiettivi dell'unione doganale, è opportuno stabilire un contingente annuale espresso in valore riguardante talune paste alimentari importate nella Comunità dalla Turchia. Questo contingente è aperto per l'anno 2003 e l'ammissione ai relativi benefici è soggetta alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. quale prescritto dalla decisione n. 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione n. 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia <sup>(4)</sup>.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(5)</sup>, quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(6)</sup>, dispone le norme in materia di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno disporre che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti conformemente a tali norme.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il contingente tariffario comunitario stabilito nell'allegato è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 per le merci originarie della Turchia menzionate in allegato.

L'ammissione a beneficiare del suddetto contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. a norma della decisione n. 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.

## Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.